

dett. Decreto



giugno

68

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

Prot. N. 2686/21402

Bari 25 giugno 1973

Allegati 1

Risp. al foglio del 26.5.73 n. 1862

Palmeri
arrivato

Al SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE PUGLIA B A R I

e p.e.: AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE PUGLIA B A R I

OGGETTO: Legge regionale del 22.5.73 riguardante "Adeguamento della legge 12.3.68 n. 326 recante provvidenze per la realizzazione e lo sviluppo dell'attività alberghiera e turistica".

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
26 GIU 1973		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2300	

Be

In relazione alla nota sopradistinta, si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto ed ha manifestato il suo consenso alla dichiarazione di urgenza contenuta nella legge medesima, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione.

Con l'occasione il Governo ha disservato che in sede di concreta applicazione della legge dovrà curarsi che non si verificano comunque per le medesime opere ipotesi di cumulo di contributi e che per le opere finanziate venga stabilito il vincolo di destinazione in base ai principi della legislazione statale, cui peraltro la legge in esame si richiama. Anche se poi l'individuazione dei soggetti destinatari dei contributi può farsi con riferimento all'art.2 della legge statale n.326/1968, cui vi è richiamo nella legge in esame, il Governo ha osservato che sarebbe stata opportuna e preferibile l'espressa individuazione da parte del legislatore regionale.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

@